

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2010, n. 42-758

Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).Indicazioni alle Province per le attivita' di controllo (art. 27).

A relazione degli Assessori Ravello, Sacchetto:

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – che ha riprodotto in termini invariati quanto già previsto in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" - demanda alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di alcune tipologie di acque reflue, nonché l'adozione di uno specifico programma d'azione per le zone dalle stesse designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).

Successivamente il decreto ministeriale 7 aprile 2006 ha stabilito i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del d.lgs. 152/1999 (oggi trasfuso nell'articolo 112 del d.lgs. 152/2006).

La Regione Piemonte, in coerenza con la tempistica stabilita dalla normativa nazionale e con i criteri stabiliti dal d.m. 7 aprile 2006, ha emanato il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

L'art. 27, comma 1 del regolamento regionale 10/R/2007 stabilisce che le Province, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, nonché alle condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche del territorio, organizzino ed effettuino sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agrozootecniche e agroalimentari, al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi di cui al predetto regolamento.

L'art. 27, comma 2 prevede che tali controlli siano effettuati sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale in ragione del rischio ambientale ed igienico – sanitario e finalizzate al coordinamento sul territorio regionale delle attività di controllo e alla loro integrazione con l'applicazione del regime di condizionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea.

La valutazione del rischio ambientale deve essere operata in funzione almeno dei seguenti criteri:

- lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici, determinato dalla Regione Piemonte in attuazione della direttiva 2000/60/CE;
- i territori designati come zone vulnerabili da nitrati, di cui al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 117-10731 e al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R.

Considerato che i controlli cartolari sono raccomandati per almeno il 10 per cento delle comunicazioni o degli aggiornamenti effettuati nell'anno solare e quelli aziendali per almeno il 4 per cento, così come previsto dall'art. 27, comma 3 del regolamento regionale 10/R/2007, che recepisce il disposto dell'articolo 33, comma 1 del d.m. 7 aprile 2006;

considerato che la Regione Piemonte ha messo a disposizione delle aziende agricole un sistema informatizzato per la presentazione annuale delle comunicazioni di utilizzazione agronomica, collegato all'Anagrafe Unica del Piemonte - elemento centrale del Sistema Informativo agricolo piemontese (SIAP) - che contiene per ogni beneficiario dati anagrafici, amministrativi e di

consistenza aziendale certificati attraverso la consultazione di banche dati e attraverso la raccolta di documentazione giuridica probante, permettendo la predisposizione, l'istruttoria, il controllo e il collaudo delle domande di aiuto e dei vari procedimenti inerenti l'agricoltura e lo sviluppo rurale; considerato l'alto grado di affidabilità che detto sistema informatizzato garantisce, si ritiene che i controlli cartolari di cui sopra siano di fatto eseguiti sulla totalità delle comunicazioni annualmente pervenute alle Province, garantendo quindi una percentuale molto più alta rispetto a quella raccomandata;

preso atto che la normativa nazionale e regionale raccomanda che i controlli aziendali riguardino almeno il 4 per cento delle aziende su tutto il territorio regionale;

considerato che sulla base delle comunicazioni pervenute nel 2009 le aziende potenzialmente oggetto dei controlli aziendali sono circa 5400, ne consegue che, annualmente, i controlli da effettuarsi riguardano all'incirca 220 aziende;

considerato che i suddetti controlli, da distribuire in modo proporzionale alla densità aziendale su ciascun territorio provinciale sulla base dei criteri indicati dall'articolo 27, comma 1 del regolamento regionale 10/R/2007, devono verificare l'effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti sulla superficie a disposizione dell'azienda, così come riportata nella comunicazione, la conformità e l'efficienza delle strutture di stoccaggio aziendale alle previsioni normative, la rispondenza delle colture indicate nel PUA, (Piano di utilizzazione agricola) la rispondenza dei mezzi e delle modalità di applicazione al terreno dichiarati nel PUA e nella comunicazione;

ritenuto che i controlli aziendali debbano altresì comprendere le analisi dei suoli nei comprensori più intensamente coltivati, al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno, così come indicato all'art. 27 del regolamento 10/R/2007, in attuazione dell'art. 33 del citato decreto ministeriale.

Tenuto conto tuttavia che:

- la rete regionale di monitoraggio per la caratterizzazione dello stato qualitativo dei corsi d'acqua, dei laghi e delle acque sotterranee, recentemente revisionata per i necessari adeguamenti alla normativa nazionale e comunitaria e approvata con DGR n. 48-13386 del 22 febbraio 2010, consiste attualmente di circa 200 punti di campionamento;

- l'attuale struttura, raccogliendo circa 100.000 dati l'anno sulla qualità chimica e biologica delle acque, può essere considerata come rete operativa per il controllo degli impatti causati sull'ambiente dovuti, tra l'altro, anche ai nutrienti. A fronte dei circa 200 punti complessivi, le ZVN sono controllate da 117 punti mentre i restanti 83 punti ricadono fuori dalle aree designate;

- la rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee è costituita attualmente da circa 600 punti di misura quali-quantitativa distribuiti sull'intera pianura piemontese, di cui circa 400 relativi al sistema acquifero superficiale ed i rimanenti 200 al sistema acquifero profondo. A fronte di circa 614 punti complessivi, le ZVN sono controllate da 279 punti, mentre i restanti 335 punti (di cui 200 in falda superficiale e 135 in falda profonda) ricadono fuori dalle aree designate. Grazie alla rete di monitoraggio così organizzata è quindi possibile tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni di inquinamento di origine antropica, permettendo di assumere tempestivamente i provvedimenti normativi necessari;

pertanto può ragionevolmente ritenersi che i previsti controlli dei nutrienti, in particolare azoto e fosforo, rientrino già nell'ambito dell'attività regionale di monitoraggio ambientale, la quale fornisce, inoltre, informazioni significative sull'effettivo impatto che eventuali fertilizzazioni inopportune hanno sulle risorse idriche;

considerato che i controlli aziendali devono comprendere altresì, ai sensi dell'art. 28 del regolamento regionale 10/R/2007, le analisi dei suoli interessati dall'utilizzazione agronomica per la comparazione delle concentrazioni di rame e zinco con i limiti di accettabilità individuati con la deliberazione di Giunta n. 31-13617 del 22 marzo 2010;

considerato che la Regione Piemonte si è avvalsa di una rete di monitoraggio dei suoli progettata e realizzata da Arpa Piemonte secondo le indicazioni comunitarie e nazionali, volta a valutare il fenomeno della contaminazione diffusa nonché il cosiddetto fondo naturale antropizzato;

considerato, inoltre, che la Regione Piemonte dispone di una Banca Dati Regionale dei Terreni Agrari, istituita fin dal 2000 e dotata di circa 36.000 referti analitici, di cui circa 4.000 comprendenti anche le analisi di rame e zinco;

preso atto che la Regione ha tenuto conto delle informazioni presenti nella suddetta Banca Dati Regionale dei Terreni Agrari per orientare l'applicazione di determinate misure agroambientali volte alla razionalizzazione delle concimazioni nell'ambito delle programmazioni passata e presente del Piano di Sviluppo Rurale;

dato atto che sulla base delle risultanze delle analisi dei suoli effettuate su tutto il territorio regionale, la rappresentazione statistica descrittiva del contenuto di metalli pesanti evidenzia, in generale, una bassa concentrazione di metalli, con valori medi riscontrati per entrambi i metalli sempre decisamente inferiori ai limiti di legge e che, nel caso del rame, i campioni con livelli di concentrazione elevati sono principalmente dovuti al reiterato uso sulle colture di fitofarmaci a base rameica, mentre non emergono eccessi dell'elemento connessi alla distribuzione dei reflui zootecnici;

ritenuto pertanto che attualmente non sussistano i presupposti per intraprendere una specifica procedura di controllo volta a verificare i livelli di rame e zinco nei terreni, l'Amministrazione regionale valuterà comunque l'opportunità di effettuare specifici controlli nel caso in cui, dalle banche dati di cui sopra, si evidenzino situazioni di criticità collegate all'uso dei reflui;

considerato che il succitato d.m. 7 aprile 2006 prevede all'articolo 32 che le informazioni riguardanti lo stato di attuazione del titolo V del medesimo decreto debbano essere trasmesse dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27-bis, 28, 29, 30 e 31 del d.m. 18 settembre 2002;

tenuto conto che, in particolare, le informazioni di cui alla scheda 31 riguardano le attività di controllo di competenza provinciale, è opportuno che i controlli effettuati dalle province siano finalizzati almeno al reperimento dei dati necessari alla compilazione della predetta scheda;

dato atto che la Regione Piemonte fornirà per l'anno 2011 un supporto tecnico alle Province per l'applicazione dei criteri di cui alla presente deliberazione volti ad ottimizzare l'efficacia dei controlli aziendali;

considerato che le indicazioni formulate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27 del regolamento regionale 10/R/2007 sono, tra l'altro, finalizzate all'integrazione delle attività di controllo, di competenza delle Province, con l'applicazione del regime di condizionalità, previsto ai sensi del Regolamento 2003/1702/CEE e del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 di cui è responsabile l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che quanto sopra è stato oggetto di confronto conclusosi positivamente nell'ambito del Comitato tecnico istituito con deliberazione del 23 dicembre 2002, n. 65-8111;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato recante "Indicazioni alle Province per le attività di controllo ai sensi dell'art. 27 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R", costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative del regolamento regionale 10/R/2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002.

(omissis)

Allegato